

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOSD Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Direttore Dr.ssa Angela De Carolis
angela.decarolis@aslroma6.it
c/o Ospedale "L. Spolverini"
Via delle Cerquette 2 - 00040 Ariccia
Tel. 06 93275335

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVATA' (S.C.I.A.)
NOTA INFORMATIVA PER GLI OPERATORI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLE
IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ce 852/04

AGGIORNAMENTO: 30 MAGGIO 2018

LA NOTIFICA

- ☞ Ogni impresa alimentare deve essere registrata ai sensi del **Regolamento CE 852/04** art. 6 presso l'Autorità Sanitaria competente (ASL).
- ☞ **La notifica (SCIA) ai fini della registrazione deve essere presentata da ogni operatore del settore alimentare (OSA)**, cioè dalla persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, stante la definizione di **impresa alimentare** come soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che intenda svolgere una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
- ☞ L'OSA titolare dell'impresa alimentare provvede alla trasmettere il "MODULO DI NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE" (**Determinazione Regione Lazio n. G08413/17**), unitamente alla "SCHEDE ANAGRAFICA" (**Determinazione Regione Lazio G 08525/17**) direttamente al **SUAP, Sportello Unico Attività Produttive**, del Comune in cui l'impresa ha la sede operativa (stabilimento)
- ☞ Al modulo di notifica dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista per le spese di registrazione dalla **DGRL n. 3 del 14/01/2011** pari a Euro 50,00 effettuato tramite bonifico bancario (**coordinate bancarie. Paese IT CIN EUR 97 CIN O ABI 02008 CAB 38864 Conto n. 000400007355 Causale: Dipartimento di Prevenzione Registrazione attività Reg. n. 852/04**)
- ☞ L'obbligo della notifica è previsto nei casi di:
 - **Avvio dell'attività**
 - **Variazione della titolarità (subingresso)**
 - **Modifica della tipologia dell'attività**
 - **Cessazione o sospensione temporanea dell'attività**

In conseguenza dell'abrogazione della Determina Regionale n. G 06917 del 12 maggio 2014 non è più previsto l'obbligo della notifica nei casi di "rilevanti cambiamenti dell'impresa (strutturali o di ciclo produttivo)"

- ☞ **La notifica deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune) l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive (art. 19 L. 241/1990).**
- ☞ Il SUAP successivamente provvederà ad inoltrare alla ASL tutte le informazioni e i documenti previsti nella Determina Regionale n. G 08413/17 e Determina Regionale n. G 08525/17 (Scheda Anagrafica).
- ☞ Con la notifica il soggetto, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per le false dichiarazioni a attestazioni (art. 76 del DPR n. 445/2000 e Codice Penale) dichiara, tra l'altro, all'autorità competente che l'esercizio possiede i requisiti minimi previsti dal Reg. CE 852/04 e dalle normative pertinenti in funzione dell'attività scelta
- ☞ E' obbligatorio presentare la notifica prima dell'inizio dell'attività. L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività dal giorno dichiarato purché successivo alla data di presentazione della notifica.
- ☞ La mancata ottemperanza all'obbligo di notifica nei casi previsti è oggetto di sanzione ai sensi del D.Lvo n. 193/2007.
- ☞ **Tutta la modulistica da presentare tramite il SUAP è disponibile sul sito del SUAP dei Comuni.**

LA REGISTRAZIONE

- Le notifiche SCIA, risultate complete, vengono trasmesse dal SUAP tramite posta certificata all'Ufficio Protocollo ASL e quindi smistate seguendo il percorso: Protocollo Generale > Direzione Dipartimento di Prevenzione > Direzione SIAN.
- La Direzione SIAN provvede ad assegnare ad ogni SCIA il numero e la data di registrazione.
- Le SCIA registrate vengono inserite nel sistema informatico SIEV e smistate ai Servizi assegnatari in base alla competenza territoriale e ai criteri definiti dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n. 28085 del 31.03.2015:

a) Verifiche SCIA di competenza SIAN: le strutture immobili, le fiere, le sagre e le attività a carattere temporaneo

b) Verifiche SCIA di competenza Servizi Veterinari: attività di trasporto, auto negozi, strutture mobili, vendita prodotti destinati all'alimentazione animale e aziende zootecniche con relative produzioni.

- Dopo la registrazione per ogni notifica viene inviata all'OSA tramite posta ordinaria una ricevuta di avvenuta registrazione recante il numero e la data di registrazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004
- DGR Lazio n.3 del 14 gennaio 2011
- DGR Lazio n. 298 del 13 giugno 2011
- Determina Regione Lazio 15 giugno 2017 n. G08413 e s.m.i.
- Determina Regione Lazio 19 giugno 2017 n. G08525 (scheda anagrafica)
- Circolare regionale 10 maggio 2018 Registro Ufficiale U. 0272931